

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2021, n. 42

**“Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

### **Art. 1**

#### **Finalità e obiettivi**

1. La Regione Puglia, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), in armonia con la normativa europea e statale promuove la produzione locale di birra artigianale e agricola, sostenendone i processi di lavorazione e valorizzando lo sviluppo delle materie prime utilizzate nella produzione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, sentite le articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell'artigianato comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché quelle più rappresentative dei birrifici aventi sede nella regione:
  - a) istituisce, anche a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli che abbiano stabilimento di produzione in Puglia;
  - b) valorizza le imprese del settore che producono birra artigianale, anche attraverso la creazione di contrassegni o marchi dedicati;
  - c) promuove e sostiene la creazione di nuove e qualificate imprese nel settore della produzione di birra artigianale e agricola;
  - d) promuove e sostiene l'introduzione di processi innovativi ed ecosostenibili nella produzione della birra artigianale e agricola, anche attraverso il supporto a interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti di produzione e conservazione;
  - e) promuove lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra imprese del comparto;
  - f) favorisce la corretta informazione al consumatore con particolare riguardo alla qualità del prodotto, alle caratteristiche organolettiche e alle materie prime utilizzate;
  - g) promuove e sostiene la creazione di percorsi turistici esperienziali legati ai luoghi di produzione della birra artigianale e agricola e di percorsi gastronomici dedicati anche supportando la formazione di operatori specializzati e le iniziative di promozione correlate al comparto brassicolo;
  - h) promuove e sostiene la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;
  - i) sostiene la partecipazione dei microbirrifici pugliesi alle iniziative fieristiche nonché agli eventi e alle competizioni nazionali e internazionali dedicate al comparto, promuovendo e sostenendo altresì iniziative ed eventi dedicati sul territorio pugliese;
  - j) promuove e sostiene l'internazionalizzazione dei microbirrifici pugliesi anche tramite i canali e-commerce o tramite la creazione di un portale web dedicato;
  - k) promuove la creazione di una filiera pugliese della birra artigianale incentivando i produttori che utilizzano materie prime locali;
  - l) incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, in funzione delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione di qualità.

## **Art. 2**

### **Definizioni**

1. Ai fini delle presenti disposizioni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, s'intende:
  - a) per birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
  - b) per birra agricola: la birra prodotta da un'azienda agricola che utilizza nel ciclo produttivo materie prime provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo, in osservanza del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2010 (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi), se prodotta in presenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b), la birra agricola costituisce una particolare tipologia di birra artigianale;
  - c) per piccolo birrificio indipendente: un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200 mila ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;
  - d) per birrificio agricolo: l'impresa agricola che produce birra quando l'attività rientra in quelle previste dal terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile;
  - e) per micro-birrificio: l'attività che, salve le altre caratteristiche di cui al comma 1, lettera c), abbia una produzione annua non superiore ai 10 mila ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.
2. L'utilizzo del termine "artigianale", in riferimento a qualsivoglia tipologia di birrificio, avviene in conformità alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) e alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese).

## **Art. 3**

### **Vendita diretta**

1. I birrifici regolati dalle presenti disposizioni hanno facoltà di svolgere attività di vendita e somministrazione diretta per il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione, utilizzando locali e arredi dell'azienda, anche in deroga alla pianificazione locale, con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
2. Per l'esercizio dell'attività di vendita da parte di imprenditori agricoli si osserva quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

## **Art. 4**

### **Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra**

1. La Regione sostiene lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione in Puglia delle materie prime per la produzione della birra, con riferimento in particolare alla filiera dei cereali da birra e del luppolo e alla qualità delle acque utilizzate, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 36 della l. 154/2016.

**Art. 5****Valorizzazione della birra artigianale e agricola**

1. La Regione promuove e sostiene attività e iniziative d'informazione, promozione e valorizzazione della birra artigianale prodotta dai birrifici pugliesi.
2. Nel contesto delle iniziative previste al comma 1 possono essere inserite azioni sul Bere responsabile per fornire informazioni relative ai rischi sulla salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi dell'alcool sulla guida. A tal fine, la Giunta regionale, in collaborazione con il Dipartimento Salute, l'Ufficio Scolastico regionale, le Università e altri enti competenti, promuove l'organizzazione di percorsi di formazione ed educazione sulle adeguate proprietà nutrizionali e sul consumo consapevole della birra artigianale nell'ambito della cosiddetta dieta mediterranea e i possibili abbinamenti tra le diverse tipologie di prodotti brassicoli e le ricette tipiche del territorio regionale.

**Art. 6****Interventi per la valorizzazione e la promozione della birra artigianale pugliese**

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sentite le articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell'artigianato comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché quelle più rappresentative dei birrifici aventi sede nella regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, adotta il regolamento attuativo attraverso il quale:
  - a) definisce le modalità d'iscrizione e di tenuta del registro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), affidandone la gestione al Servizio Attività economiche della Regione Puglia;
  - b) entro il 30 marzo di ogni anno, adotta il programma annuale degli interventi di sostegno alle finalità indicate all'articolo 1, specificando i soggetti beneficiari e gli interventi ammessi a finanziamento. Nel programma annuale sono altresì definite le azioni di valorizzazione previste all'articolo 5;
  - c) istituisce il marchio regionale Birra artigianale di Puglia utilizzabile dalle imprese che vantino l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della propria attività unitamente a quella del proprio Mastro Birraio o Mastra Birraia. La Giunta regionale, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei birrifici, aventi sede nella regione, definisce gli eventuali ulteriori requisiti di accesso, le modalità, le forme, e i limiti di utilizzo da parte delle imprese abilitate a esporli e apporli.

**Art. 7****Formazione professionale – Mastri Birrai e Mastre Birraie di Puglia**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione favorisce la qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze relative alla produzione di birra, nel rispetto della pertinente programmazione regionale ed europea, sostenendo la formazione e l'aggiornamento dei Mastri Birrai e Mastre Birraie come riconosciuti e annotati nel registro regionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).
2. Il Mastro Birraio o Mastra Birraia è la figura tecnica che, all'interno dei microbirrifici pugliesi che producono birra artigianale, svolge il ruolo di responsabile del processo produttivo, gestendo le principali fasi di produzione.
3. Ai fini del riconoscimento e della conseguente iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il Mastro Birraio o Mastra Birraia deve attestare il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso di qualificazione coerente con la corrispondente figura del repertorio regionale delle professioni unitamente ad almeno un anno di esercizio dell'attività di birraio come titolare, collaboratore familiare, socio prestatore d'opera addetto a mansioni a carattere produttivo o come dipendente qualificato all'interno di un'impresa esercente attività di produzione della birra;
  - b) aver esercitato per almeno due anni l'attività di birraio in qualità di titolare, collaboratore familiare, socio prestatore d'opera addetto a mansioni a carattere produttivo o come dipendente qualificato all'interno di un'impresa esercente attività di produzione della birra;
  - c) aver conseguito, in materia tecnica attinente all'attività di produzione della birra, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.
4. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del sistema della formazione professionale e, anche stipulando apposite convenzioni, della collaborazione delle Università, dei centri di ricerca, degli istituti di istruzione superiore e di enti qualificati.

#### **Art. 8**

##### **Formazione professionale**

1. Per le finalità indicate all'articolo 1, la Regione favorisce la qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze relative alla produzione di birra, nel rispetto della pertinente programmazione regionale ed europea.

#### **Art. 9**

##### **Strumenti di programmazione degli interventi**

1. La Regione persegue le finalità delle presenti disposizioni anche attraverso la pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese e sviluppo rurale.
2. I programmi regionali inerenti ai fondi strutturali e di investimento europei attuano, inoltre, gli interventi previsti dalle presenti disposizioni compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.
3. I contributi sono concessi in osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

#### **Art. 10**

##### **Disposizioni finanziarie**

1. Al finanziamento delle finalità e degli interventi previsti dalle presenti norme possono concorrere risorse europee, statali e regionali.
2. Limitatamente alle risorse regionali, per gli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa massima di euro 100 mila per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023. Alla copertura finanziaria si provvede mediante l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa nella missione 16, programma 1, titolo 1, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 mediante prelevamento dal capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di approvazione".
3. A decorrere dagli anni successivi la spesa è autorizzata con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 NOV. 2021

**MICHELE EMILIANO**